

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1117

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NATOLI, BOZZI, BERLINGUER, CARONIA, CIANCA, CINCIARI
RODANO MARIA LISA, DI VITTORIO, D'ONOFRIO, L'ELTORE,
LIZZADRI, QUINTIERI, TURCHI**

Annunziata il 3 agosto 1954

**Provvidenze a favore delle famiglie colpite
dal nubifragio abbattutosi su Roma il 27 agosto 1953**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta di legge vuol conseguire lo scopo di dare alle famiglie romane che non poterono godere del concorso dello Stato nell'opera di ripristino dei beni che ebbero distrutti o danneggiati dal violento nubifragio del 27 agosto 1953, la possibilità di fruire, sia pure a distanza di molto tempo, di tale beneficio.

La legge, infatti, se autorizza lo Stato a concorrere con prestiti e contributi a risanare i danni prodotti da pubbliche calamità ad impianti industriali, commerciali, ad immobili di proprietà di privati, ad imprese artigiane, a beni che appartengono alla collettività, non stabilisce, invece, se debba intervenire analogo ausilio in favore delle famiglie che per la stessa circostanza abbiano avuti danneggiati o distrutti gli arredi domestici, il corredo familiare, gli attrezzi da lavoro. A tale lacuna, appunto la presente proposta di legge vuole ovviare.

Non v'è dubbio che l'opera di accertamento ai fini di una eventuale riparazione del danno patito da beni di uso domestico, specie se a distanza di tempo, può presentare difficoltà non lievi, ma tale ostacolo è agevolmente superabile ove si sostituisca al criterio della riparazione del danno quello della

erogazione di un sussidio in favore delle famiglie danneggiate.

È da notare che nel caso contemplato, i sussidi e i soccorsi di prima urgenza che furono distribuiti alle famiglie colpite risultarono del tutto inadeguati poiché fu ufficialmente comunicato che oltre alla distribuzione di pacchi vestiario furono erogati aiuti in denaro per poco più di 7 milioni dal Ministero dell'interno e per circa dieci milioni dal comune di Roma.

Di tale stato di cose si rese del resto conto il Consiglio comunale di Roma che, nella seduta del 22 ottobre 1953, dette mandato ai consiglieri comunali i quali fossero anche membri del Parlamento, di presentare questa proposta di legge, intesa per l'appunto ad assicurare alle famiglie sinistrate quel soccorso che mancò loro al momento della sciagura.

Il numero delle famiglie colpite si aggira sulle 500. Almeno 484 famiglie gravemente danneggiate furono segnalate dalla Prefettura di Roma; la Giunta municipale nella seduta del 22 ottobre 1953 dichiarò di avere accertato che, fra queste, 314 ebbero la casa resa inabitabile dall'alluvione; una associazione privata che promosse un censimento a mezzo

di appositi moduli dette notizia di 684 famiglie sinistrate gravemente.

In merito all'entità dei danni, le inchieste svolte allora da vari enti, le dichiarazioni rese dagli interessati, e sopralluoghi effettuati da numerosi fra i firmatari la presente proposta di legge permettono di presumere che i danni subiti dalle famiglie in media oscillano fra le 200 mila e le 400 mila lire.

È in base a tali valutazioni che viene proposta la somma di cui all'articolo 5,

somma che si propone sia reperita nello stanziamento indicato dal capitolo 146, titolo II dello stato di previsione della spesa straordinaria del Ministero dell'interno.

Agli onorevoli colleghi si chiede di voler esprimere parere favorevole su questa proposta di legge la quale non richiede al bilancio dello Stato un sacrificio finanziario troppo grave mentre rappresenta un sensibile e doveroso aiuto a quelle famiglie che in conseguenza di una pubblica calamità dovettero sopportare spese onerosissime per i loro bilanci.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In dipendenza dei danni prodotti dal nubifragio abbattutosi su Roma il 27 agosto 1953 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni a favore dell'Ente comunale di assistenza di Roma, allo scopo di concedere un sussidio alle famiglie che, a causa dell'allagamento della propria abitazione, hanno subito danni al mobilio e ad altri arredi domestici, agli utensili ed attrezzi di lavoro, ad oggetti di vestiario e biancheria, a mezzi di locomozione, a provviste alimentari.

ART. 2.

Il servizio della distribuzione di sussidi di cui all'articolo 1 sarà espletato dagli uffici dell'Ente comunale di assistenza.

ART. 3.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le famiglie danneggiate dovranno presentare la richiesta di sussidio agli uffici dell'Ente comunale di assistenza.

ART. 4.

L'Ente comunale di assistenza, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, compilerà un elenco delle famiglie riconosciute aventi diritto al sussidio di cui all'articolo 1; stabilirà l'entità dei sussidi da erogare per ogni famiglia avente diritto; sottoporrà l'elenco delle famiglie e le valuta-

zioni sull'entità dei sussidi al Consiglio comunale, e, uditone il parere favorevole, procederà alla distribuzione dei sussidi.

ART. 5.

La spesa di lire 100 milioni di cui all'articolo 1 graverà il capitolo 146, titolo II, dello stato di previsione della spesa straordinaria del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1581

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NATOLI ALDO, LIZZADRI, CINCIARI RODANO MARIA LISA,
D'ONOFRIO, CIANCA, TURCHI, BERLINGUER, CAPRARA***Annunziata il 19 aprile 1955*

Istituzione di una imposta annua sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si presenta riprende — modificandola in alcuni punti, come appresso illustriamo — i concetti fondamentali e il meccanismo della ormai nota legge Giolitti (11 luglio 1907, n. 502), con la quale, alla istituzione di una tassa sul valore capitale delle aree fabbricabili, veniva associata la facoltà — concessa però al solo comune di Roma — di espropriare le aree medesime al valore denunciato dal proprietario ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Riteniamo pertanto non vi sia modo migliore di illustrarne il contenuto, gli scopi che essa si prefigge, la situazione obiettiva nella quale essa dovrebbe operare, che quello di partire dalle espressioni con le quali lo stesso Giolitti, intervenendo nel 1907 nel dibattito sulla legge da lui presentata, descriveva la situazione venutasi a determinare in quegli anni nella Capitale.

Il 16 giugno 1907, alla Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti diceva:

« Sta di fatto che nella città di Roma, uno degli ostacoli più formidabili contro l'estendersi della edificazione è appunto l'accaparramento delle aree.

« Le tabelle che io ho mandato alla Commissione dimostrano, fra le altre cose, che negli ultimi cinque anni, dal 1901 in poi, sono

stati comperati oltre 2 milioni di metri quadrati di terreno entro l'ambito in cui si dovrà fabbricare.

« Vi sono coloro che hanno accaparrato 600 mila metri quadrati a prezzo molto modesto. Evidentemente, quando si avvera questo fenomeno che le aree su cui si possa fabbricare intorno alla città di Roma sono nelle mani di dieci, dodici persone o poco più, basta un accordo fra costoro per elevare i prezzi ad un livello che renda quasi assolutamente impossibile la costruzione di fabbricati. Se domani costoro richiegono per prezzo di vendita 200-300 lire il metro quadrato, che cosa si fa? ».

E più oltre:

« Se in principio, nel 1870, vi fosse stata una Amministrazione comunale che intuendo l'avvenire di Roma, avesse acquistato le aree sino a cinque o sei chilometri intorno alla città, ed avesse compilato un piano di ingrandimento studiato con concetti elevati, oltre ad avere creato una città con linee molto più grandiose, avrebbe anche fatto una eccellente speculazione ».

E ancora, al Senato l'8 luglio 1907:

« La classe degli impiegati non può vivere a Roma, sottostando ai prezzi cui giungono ora gli alloggi: è una vera iniquità constatare che impiegati, il cui bilancio è di lire 200 o 300 al mese, ad ogni scadenza di affitto, spes-

so ad ogni semestre, si vedono col progressivo aumento della pigione, tolta una parte delle loro entrate, ridotti alla disperazione!

« Non è ammissibile che si abbia disponibile una zona di due o tre milioni di metri quadrati ma su cui non si può fabbricare, se non passando sotto le forche caudine di gente, che certamente non è animata soltanto da sentimenti umanitari ».

È noto, onorevoli colleghi, come i fenomeni che così efficacemente venivano lumeggiati dall'onorevole Giolitti limitatamente alla sola città di Roma e per i primi anni del 1900, anziché essersi attenuati, hanno raggiunto in questo dopoguerra una intensità e punte impensate, estendendosi dalla città di Roma a quasi tutti i maggiori comuni italiani. L'accaparramento delle aree fabbricabili e la conseguente speculazione nel commercio di esse rappresenta oggi — senza alcun dubbio — un fenomeno di carattere nazionale, che incide in modo determinante, in molti casi, nelle strutture delle economie locali. La cifra di 600.000 metri quadri con la quale l'onorevole Giolitti indicava i casi limite di estensione di terreni fabbricabili accaparrati allora da un solo proprietario, oggi — per corrispondere alla realtà — dovrebbe essere sostituita con l'altra di sei o otto o dieci milioni di metri quadri: a tanto ammontano i maggiori patrimoni di aree fabbricabili nella Capitale.

Così al posto delle 200 o 300 lire il metro quadro, cifra indicata da Giolitti, come prezzo raggiunto dai terreni nelle zone di espansione attorno alla città, bisognerebbe oggi sostituire la cifra di 20.000 o 30.000 od anche 40.000 lire il metro.

Ma non crediamo necessario insistere oltre nella descrizione di un fenomeno che è ormai a tutti ben noto, per essere stato oggetto negli ultimi tempi, di attenta disamina, di lunghi e appassionati dibattiti in numerosi consigli comunali ed anche nella nostra Assemblea, e che da quasi ogni parte è stato deprecato come una delle cause fondamentali del disordine urbanistico e della penuria di alloggi esistenti nella quasi totalità dei maggiori comuni.

Sono anche note, onorevoli colleghi, le conseguenze pratiche cui il fenomeno citato inevitabilmente conduce, ciò nonostante, due di esse vorremmo brevemente sottolineare. Innanzitutto, l'accentramento della proprietà delle aree fabbricabili di un comune nelle mani di un gruppo di proprietari renderà ben difficile, se non impossibile, la rapida realizzazione di un piano regolatore che risponda a criteri di utilità pubblica. Nel momento in

cui il piano regolatore comunale sarà stato elaborato e deliberato dai pubblici poteri questi si troveranno inevitabilmente dinanzi a situazioni di fatto già determinate, create appunto da chi controlla in effetti la proprietà delle zone di espansione dell'abitato comunale. In tal modo, le discussioni sul tipo di espansione che dovrà assumere l'abitato cittadino nel nuovo piano regolatore, sui modi e sulle direzioni di questa espansione, rimarranno dei dibattiti puramente accademici, che sortiranno, se mai, il solo risultato di imprimere una ulteriore spinta alle speculazioni e all'aumento dei prezzi nelle zone di espansione stabilite dal piano. In secondo luogo occorre sottolineare le conseguenze disastrose che l'accentramento della proprietà delle aree fabbricabili ha nel settore dell'industria edilizia e nei riguardi del problema della casa. Non soltanto, infatti, esso rappresenta una delle cause fondamentali del livello eccessivo e dei fitti e dei prezzi di vendita degli alloggi, esso rappresenta anche un freno alla edificazione. Sintantoché la proprietà del suolo fabbricabile sarà lasciata in completa disponibilità di pochi proprietari, costoro non ravviseranno alcun interesse né riceveranno stimolo alcuno verso una sollecita utilizzazione di essi a scopo edilizio ben sapendo che l'attesa di qualche anno comporterà l'aumento dei prezzi dei loro terreni di 3, 5, magari di 10 volte. Riteniamo onorevoli colleghi, che il meccanismo della legge Giolitti, che con questo disegno di legge si propone di ripristinare, sia il più adatto se non ad eliminare completamente il fenomeno sopra descritto, a ridurne in modo sostanziale i limiti e gli effetti perniciosi.

Sostanzialmente si propone di istituire una imposta comunale sul valore capitale delle aree fabbricabili, valore che ogni proprietario è tenuto a denunciare ogni anno al comune nel cui territorio si trova la sua proprietà.

Al comune è concessa inoltre la facoltà di espropriare i terreni al valore denunciato dal proprietario. In questo modo, il proprietario di un terreno, che, per sottrarsi all'imposta, denunciasse un valore notevolmente inferiore al reale, correrebbe il rischio di vedersi portare via la proprietà ad un prezzo inferiore a quello di mercato; mentre, se non vuol correre questo rischio, deve assoggettarsi a corrispondere la imposta nella misura dovuta.

Questa proposta di legge si prefigge, pertanto, tre scopi fondamentali. Esso vuole innanzi tutto offrire ai comuni, attraverso lo strumento dell'imposta, un mezzo che con-

senta di recuperare alla comunità una parte almeno degli ingenti aumenti di valore che, a spese della comunità, realizzano ogni anno i possessori di aree fabbricabili. In secondo luogo, con il meccanismo dell'esproprio sulla base del valore denunciato dal proprietario, esso vuole creare determinate condizioni nelle quali sia possibile ai comuni costituirsi un patrimonio di aree fabbricabili da utilizzare sia per fini di pubblica utilità (costruzione di case popolari, per esempio), sia per la migliore realizzazione dei piani regolatori, sia allo scopo di intervenire nel mercato delle aree fabbricabili con funzioni di calmiera. Il terzo obiettivo che si prefigge questo disegno di legge è quello di intensificare indirettamente la costruzione di alloggi stimolando i proprietari ad utilizzare le proprie aree fabbricabili a scopo edilizio per sfuggire alla imposta.

Vorremmo notare a questo punto come la efficacia della proposta di legge che si presenta stia nella conseguente applicazione di tutti i suoi disposti, e particolarmente nella utilizzazione da parte dei comuni della facoltà dell'esproprio ad essi concessa. Si potrebbe argomentare, infatti, che la pura e semplice applicazione dell'imposta, in quanto verrebbe ad aggiungere ai prezzi già alti dei terreni un soprappiù, appesantirebbe il mercato delle aree e sortirebbe l'effetto opposto a quello perseguito, provocando, in definitiva, un ulteriore aumento dei prezzi e dei fitti degli alloggi costruiti. A ciò sembra però potersi facilmente ribattere che anche la sola applicazione della imposta, stimolando — come già si è detto — i proprietari delle aree a costruire, come unico mezzo per sfuggire al pagamento di essa, raggiungerebbe lo scopo di normalizzare — attraverso una maggiore offerta — il mercato delle aree e degli alloggi. Non vi è dubbio comunque che il mezzo più efficace per evitare il pericolo accennato si ravvisa — lo ripetiamo — nella concreta possibilità offerta ai comuni di costituirsi e rinnovare continuamente, attraverso il meccanismo dell'esproprio, un patrimonio di aree fabbricabili cospicuo e articolato in quelle zone del territorio del comune che si rilevasse decisive per ottenere un calmieramento del mercato.

Il disegno di legge che si presenta si discosta, come si è detto, in alcuni punti dai disposti della legge Giolitti del 1907.

L'aliquota dell'imposta non è fissa, ma è stabilita con criterio di progressività, facendo riferimento al valore dell'area che deve essere tassata. Questa proposta trova la sua giusti-

ficazione nella situazione di accentramento della proprietà cui sopra si è accennato.

Innanzitutto sembra rispondente ad un criterio di giustizia sociale che i grossi patrimoni di centinaia di migliaia di metri quadri debbano essere colpiti in misura molto maggiore che non le piccole proprietà. Ma, oltre a ciò, si vuole soprattutto raggiungere, con questa misura, un obiettivo concreto: costringere — come sopra si è detto — i maggiori proprietari di aree, dai quali dipende la anomalia della situazione creatasi, ad utilizzare o vendere i loro terreni a scopi edilizi, per sottrarsi al pagamento di una tassa che per essi si presenta tanto più gravosa quanto maggiore è l'estensione del terreno non edificato. Per i medesimi motivi è sembrato giusto — oltre che inevitabile ai fini di rendere effettivo il criterio di progressività — stabilire il cumulo delle proprietà e la determinazione dell'aliquota con riferimento al valore complessivo dell'intero patrimonio di aree fabbricabili site nel medesimo comune ed intestate in catasto ad un unico proprietario. Un esempio servirà a meglio chiarire il concetto. In un comune vi è il proprietario X. Egli possiede quattro appezzamenti di terreno, di estensione e valore diverso l'uno dall'altro, in quattro punti distinti del territorio comunale. X dovrà presentare la denuncia delle aree di sua proprietà, descrivendole separatamente una dall'altra, per ognuna indicando l'estensione, la situazione, il valore; X dovrà fare poi la somma dei valori e delle estensioni dei suoi quattro appezzamenti. Il comune applicherà ad X l'imposta con l'aliquota corrispondente al totale del valore denunciato. La descrizione separata dei quattro appezzamenti consentirà al comune di avvalersi della facoltà di esproprio nei confronti anche di uno solo di essi.

Questo meccanismo si rende necessario per impedire al proprietario di sottrarsi, con un facile trucco, al carattere progressivo dell'imposta; supponendo infatti che l'imposta venisse applicata separatamente su ognuno dei singoli appezzamenti di proprietà X, sarebbe sufficiente per costui allineare porzioni di terreno minime, purché intersecanti le sue proprietà, per sfuggire, mediante il frazionamento delle medesime, alle massime aliquote dell'imposta.

Circa la definizione di area fabbricabile che si dà nel testo del disegno di legge ai fini della applicazione dell'imposta e del disposto di esproprio, essa non abbisogna di chiarimenti per il caso dei comuni o delle porzioni di comune muniti di piani regolatori.

Diverso è il caso di territori comunali sprovvisti di piano regolatore al momento della entrata in vigore delle disposizioni della presente proposta di legge. Qui — proprio per la carenza di un piano regolatore che stabilisca la destinazione delle varie porzioni del territorio comunale — difficile sarebbe trovare una definizione di area fabbricabile che non desse luogo ad infinite contestazioni. Né, d'altro canto, sarebbe, augurabile un rinvio dell'applicazione della legge a dopo l'approvazione del piano regolatore, in quanto — a parte l'urgenza di porre riparo ad un

fenomeno che ha raggiunto punte così preoccupanti e che ha dilagato in quasi tutto il territorio urbano nazionale — uno degli obiettivi che si propone la presente proposta di legge è proprio quello, come si è già detto, di creare nei comuni le condizioni opportune per la migliore compilazione ed applicazione del piano regolatore. Per questi motivi si è scelta la definizione contenuta nell'articolo 2, comma b); in tutti questi casi il criterio in base al quale classificare o meno un'area come fabbricabile, è cioè rappresentato in definitiva dal valore di essa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita, a favore dei comuni, a partire dalla entrata in vigore della presente legge, una imposta annuale sulle aree fabbricabili.

L'applicazione dell'imposta è obbligatoria per tutti i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, facoltativa per gli altri.

ART. 2

Sono considerate aree fabbricabili, ai fini dell'applicazione dell'imposta:

a) quelle comprese nei perimetri dei piani regolatori e da essi definite come tali in tutti i comuni o per tutte le porzioni di territorio comunali che siano muniti di piano regolatore;

b) laddove manchi il piano regolatore quelle comprese, attigue o prossime ad una rete stradale in stato di viabilità o di circolazione, o che comunque superino un valore pari a 100 volte il reddito dominicale (rivale ai sensi del regio decreto 12 maggio 1947, n. 356) sulle quali, nell'uno come nell'altro caso, non insistano costruzioni, nonché quelle sulle quali sia stata iniziata e non ultimata una costruzione.

Cessano di essere soggette all'imposta, di cui alla presente legge, le aree utilizzate per costruzioni, la cui ultimazione sia comprovata da idoneo documento, rilasciato dalla competente autorità comunale.

ART. 3.

L'avvenuta costruzione o l'inizio di essa fanno perdere la qualifica di fabbricabile ad una superficie di terreno attiguo o circostante

al fabbricato e formante con esso un tutto unico da determinarsi in base al piano regolatore esistente o al piano di ricostruzione o al regolamento edilizio o, se questi non esistessero, in base alle situazioni e alle esigenze locali. In ogni caso il rapporto tra le superfici fabbricate e le superfici da considerarsi attigue o circostanti al fabbricato, deve essere fissato, per diverse zone del territorio comunale, con delibera del Consiglio comunale.

Tenendo conto dei criteri di cui al comma precedente è comunque demandato ai Consigli comunali di deliberare i criteri di classificazione delle aree fabbricabili, in base anche alle diverse situazioni locali.

ART. 4.

Sono esenti dall'imposta le aree di proprietà dello Stato, delle provincie e dei comuni.

ART. 5.

L'imposta grava sul valore complessivo dei singoli appezzamenti di terreno fabbricabile siti in un comune ed intestati in catasto ad un medesimo proprietario. Tale valore è accertato ai sensi del successivo articolo 7.

Per le aree coltivate l'imposta colpisce la parte di valore residua dopo la detrazione di una somma equivalente alla capitalizzazione del reddito dominicale colpito da imposta fondiaria.

Il tasso di capitalizzazione del reddito dominicale viene determinato a giudizio insindacabile del Consiglio comunale.

ART. 6.

Le aliquote dell'imposta vengono graduate con criteri di progressività tra minimi dello 0,50 per cento e massimi dell'8 per cento mediante delibera del Consiglio comunale ed applicate con riferimento al valore complessivo di tutti gli appezzamenti di terreno fabbricabile siti nel comune ed appartenenti ad un medesimo proprietario.

I Consigli comunali — allo scopo di non colpire terreni di modesta entità che siano permanentemente adibiti ad uso diverso da quello della fabbricazione o che comunque non rientrino nel mercato delle aree fabbricabili — dovranno anche deliberare un minimo di estensione e di valore di terreno da mandare esente dall'imposta.

ART. 7.

Agli effetti della presente imposta i contribuenti presenteranno denuncia del valore delle aree fabbricabili di loro proprietà, entro il 20 settembre di ogni anno.

Nella denuncia ogni contribuente dovrà descrivere partitamente l'estensione, la ubicazione, i dati catastali e il valore di ogni singolo appezzamento di sua proprietà, oltre che indicarne l'estensione e il valore complessivo sul quale dovrà essere applicata la imposta ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6.

ART. 8.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale ai sensi degli articoli precedenti non sono sottoposte al controllo di merito della Giunta provinciale amministrativa.

Nei casi in cui sia avanzato ricorso avverso la determinazione di valore di cui all'articolo 7, secondo comma, i comuni sono autorizzati a iscrivere a ruolo provvisoriamente l'imposta su due terzi del valore accertato d'ufficio.

ART. 9.

Al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali di aree fabbricabili previste dall'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1152, i comuni sono autorizzati ad espropriare le aree fabbricabili ad un prezzo corrispondente al valore dichiarato dal rispettivo proprietario agli effetti dell'imposta di cui alla presente legge, e in mancanza di tale dichiarazione al prezzo corrispondente al valore accertato d'ufficio da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 5.

A tale fine la Cassa depositi e prestiti è tenuta a fornire mutui ai comuni da garantirsi con delegazione o pegno sul provento dell'imposta in parola, oppure in mancanza con garanzie rilasciate dallo Stato.

ART. 10.

L'espropriazione di cui al precedente articolo avviene mediante ordinanza del sindaco, previa decisione del Consiglio comunale, con la procedura di urgenza di cui all'articolo 20 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Contro l'ordinanza è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, per motivi di legittimità.

ART. 11.

Il provento dell'imposta di cui alla presente legge sarà destinato dal comune come segue:

a) il 40 per cento per la costruzione di case popolari;

b) il 40 per cento per la costruzione di case economiche da assegnarsi in locazione a famiglie che abitino in tuguri o in condizioni di grave affollamento, a canoni fissati in proporzione ai redditi familiari;

c) il 20 per cento per l'erogazione di contributi al servizio di ammortamenti e interessi di mutui per riparazioni di stabili appartenenti a proprietari il cui reddito familiare non superi le lire 720.000 annue.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1994

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NATOLI ALDO, TOGLIATTI, D'ONOFRIO, INGRAO, TURCHI, CIANCA,
CINCLARI RODANO MARIA LISA, RUBELO, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA**

Annunciata il 18 gennaio 1956

Provvedimenti speciali per la città di Roma

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non v'è più nessuno oggi, se non in viete e stanche polemiche giornalistiche, che metta in discussione la legittimità di un provvedimento di legge speciale per Roma, attraverso il quale lo Stato conferisca alla sua Capitale un contributo finanziario quale corrispettivo per le ingenti spese di rappresentanza che sul comune e sulla provincia di Roma gravano appunto in conseguenza di essere le Amministrazioni della Capitale.

Del resto i numerosi precedenti legislativi costituiscono una vera e propria serie che inizia nel lontano 1881 e si compie in questi giorni con un provvedimento in corso di pubblicazione.

D'altro canto anche il problema di una sistemazione particolare dei rapporti fra il comune di Roma e gli organi dello Stato è stato già posto nel passato, anche se, nel periodo della dittatura fascista si credette di risolverlo in un modo che proprio per essere antidemocratico, era inefficace e sbagliato dal punto di vista funzionale.

È parso ai presentatori di questa proposta di legge che la ricerca di soluzioni adeguate per queste due fondamentali questioni, non potesse andare disgiunta da una visione più ampia dello sviluppo e dell'avvenire della città di Roma. che, negli ultimi dieci anni

ha assunto le dimensioni di una grande metropoli. I proponenti sono anzi recisamente contrari ad ogni indirizzo che tenda a stabilire una troppo sottile distinzione ed un artificioso di distacco fra la *Capitale* e la città. Al contrario essi ritengono che, ove mai un tale distacco si fosse in qualche modo manifestato nella compagine umana e sociale della città di Roma, ogni sforzo dovrebbe essere compiuto per sanarlo e ristabilirne l'organica, inscindibile unità.

Di conseguenza la richiesta di congrui finanziamenti da parte dello Stato (contributi, mutui, anticipazioni) è qui accompagnata dalla proposta di nuove misure le quali potranno costituire potenti strumenti per una politica di attiva valorizzazione delle risorse economiche esistenti in Roma, sia dal punto di vista di una più efficace politica fiscale, sia dal punto di vista di un'ampia valorizzazione del patrimonio pubblico, sia dal punto di vista dell'incremento delle locali attività produttive, in particolare industriali.

La questione dello sviluppo dell'industria a Roma, si pone con particolare carattere di urgenza e di acutezza ove si tenga conto del forte e incessante incremento demografico verificatosi ininterrottamente negli ultimi venti anni. Gli abitanti di Roma, che nel 1936 erano 1.202.500 alla fine del 1951 erano di-

ventati 1.695.500; con un aumento netto di quasi *mezzo milione*; all'antica città si è aggiunta dunque una città nuova di dimensioni non lontane da quelle attuali di Palermo. Ebbene nello stesso periodo di tempo, come è con estrema chiarezza ed obiettività indicato più oltre in questa relazione, il volume delle attività industriali è diminuito *in senso assoluto!* (a).

Non è da meravigliare se, in queste condizioni, la inchiesta parlamentare sulla miseria abbia dedicato un capitolo speciale a Roma, nel quale è scritto: « I problemi sociali della Capitale... sono quelli caratteristici di un grande centro urbano il cui sviluppo sia stato rapido e non si sia accompagnato ad un analogo sviluppo della attività produttiva ». E ancora: « La maggior causa di miseria è, anche a Roma, la disoccupazione. Occorrerà favorire l'industrializzazione della Capitale cercando di dar vita ad industrie economicamente sane, che possano trovare un normale mercato... ». (b)

I proponenti condividono in pieno tale indirizzo, convinti che se si protrarrà l'attuale situazione — un ulteriore incremento demografico non accompagnato da un proporzionale sviluppo di industrie — essa potrà sfociare in una grave crisi, non soltanto economica, per la vita della Capitale, e questa, superato il vertice di uno sviluppo malsano e artificioso, potrà andare incontro ad un pericoloso periodo di « decadenza »

È per questi motivi che la presente proposta di legge lascia grande spazio al problema di organici investimenti produttivi capaci di influenzare profondamente l'ambiente economico, sociale, urbanistico della città di Roma onde adeguare la fisionomia, le attrezzature culturali e assistenziali, i servizi pubblici essenziali alle esigenze di una moderna e civile metropoli.

I proponenti osano ritenere che attraverso l'applicazione di tali misure sia possibile, in un numero limitato di anni, realizzare la prospettiva del risanamento del bilancio cronicamente dissestato del comune di Roma.

Sta qui una delle caratteristiche più importanti e nuove della presente proposta di legge, e i proponenti si augurano che essa non sfugga all'attenzione di chi dovrà prenderla in esame.

(a) Vedi pagina 5.

(b) « Inchiesta parlamentare sulla miseria », volume VI, pagine 94-95.

I. — AUTONOMIA E DECENTRAMENTO

Coloro che si sono occupati dei progetti di un nuovo e speciale ordinamento della città di Roma non hanno potuto trascurare il fatto che al centro del problema sta la soluzione di due questioni: quella dei rapporti tra il Comune e lo Stato e quella di una diversa organizzazione interna del Comune stesso.

La prima questione concerne i limiti ed il contenuto dell'autonomia comunale, e la sua importanza è dimostrata dal fatto che negli ultimi trenta anni essa ha già avuto, come è noto, tre diverse soluzioni nel periodo prefascista, in quello fascista e successivamente alla liberazione. Lo Stato ha dunque avvertito, con lo sviluppo della città, la esigenza di stabilire con essa rapporti speciali, diversi da quelli esistenti con gli altri comuni, e speciali sono ancora oggi tali rapporti, nonostante che, dopo la liberazione, si sia voluto cancellare l'istituzione del governatorato.

La disciplina attuale risente però in modo molto negativo di questo travaglio legislativo, e somma nuovi mali agli antichi: da una parte infatti, sono stati conservati e introdotti molti casi di particolari controlli ministeriali su determinati atti, dall'altra si è ricondotto il comune sotto la disciplina del controllo degli organi di tutela locali.

L'esigenza di una maggiore libertà e speditezza nell'azione del comune di Roma, è in questo modo non solo non soddisfatta, ma contraddetta e compromessa.

Oggi, se è vero che rispetto alla ancora vigente disciplina generale dei controlli sugli enti locali, la soluzione da dare al problema romano dovrebbe essere di tipo diverso, è anche vero che questa esigenza di una eccezione per Roma non vale di fronte alla nuova disciplina dei controlli contenuta nella Costituzione e concretamente definita dalla legge 10 febbraio 1953; n. 62. e di cui appare superfluo richiamare qui i principi fondamentali.

Né, d'altra parte, sarebbe costituzionalmente lecito sottrarre il comune di Roma a siffatta disciplina. Si propone, dunque, che, in attesa della entrata in funzione dell'Ente regione e della nomina della apposita Commissione regionale di controllo, si attribuisca in via transitoria alla Giunta provinciale amministrativa il potere di esercitare il controllo sugli atti del comune di Roma: il che significa che, fermo il controllo generale di legittimità (sul quale norme speciali po-

tranno essere dettate in futuro, in sede di riforma della legge comunale e provinciale) il controllo di merito sarà esercitato soltanto nella forma della richiesta motivata di riesame da parte dell'organo deliberante e non più con gli attuali poteri di disapprovazione o riforma dell'atto.

Quanto alla necessità di una diversa organizzazione interna dell'Amministrazione del comune, è superfluo ricordare qui come essa sia ormai avvertita da ogni parte e come lo stesso Governo ne abbia dato pubblicamente atto. Quanto alle soluzioni, divergenti sono quelle prospettate dalla polemica in corso: da una parte, infatti, vi sono i fautori di un accentramento dei poteri del Consiglio nella persona del Sindaco e nella Giunta; dall'altra vi sono i fautori di un largo decentramento amministrativo.

Sembra ai proponenti che la prima delle soluzioni accennate non farebbe che aggravare i difetti di funzionamento del comune di Roma, anche se non si escluda *a priori* che eventuali ritocchi possano essere effettuati all'attuale disciplina dei rapporti e delle competenze rispettive tra gli organi del Comune stesso.

Aggraverebbe la situazione perché l'esigenza che oggi si impone in questo campo è quella di una maggiore aderenza e maggiore immediatezza della azione amministrativa rispetto ai bisogni di una popolazione cittadina di circa due milioni di unità, disseminata su un territorio vastissimo. Orbene, l'accentramento di poteri deliberativi, se può portare rapidità maggiore di decisione al centro, comporta però inevitabilmente una minore rispondenza dell'azione amministrativa, intesa in senso democratico, alle esigenze locali, e, per ciò stesso, una minore sensibilità a tali esigenze e quindi anche una minore immediatezza nel provvedere. Talché quella presunta maggiore rapidità di decisione potrebbe aggravare, ed anzi aggraverebbe certamente, i mali che oggi si lamentano, come del resto dimostra l'esperienza già fatta del governatorato, quando pure i problemi della città erano senza paragone meno complessi di quelli attuali.

La legge dello sviluppo moderno e democratico dell'azione amministrativa, è, in realtà, il decentramento. Esso soltanto permette di adeguare la crescente intensità e complessità dell'attività degli Enti pubblici ai bisogni dei suoi destinatari; di assoggettare tale attività ad un controllo diretto dell'opinione pubblica, di stimolare i fruttuosi rapporti di diretta conoscenza e contatto tra amministratori ed amministrati; di educare i primi al rispetto

delle pubbliche esigenze ed i secondi alla consapevolezza dei limiti dell'azione amministrativa.

Ma, particolarmente nel campo dell'azione comunale, altro principio indiscutibile è quello dell'autogoverno, senza il quale i benefici del decentramento sarebbero in buona parte frustrati.

I proponenti hanno voluto appunto adottare, come soluzione al problema di una efficiente e democratica amministrazione della città, un decentramento di talune attività comunali, sulla base del principio dell'autogoverno.

Ferma restando l'unitarietà del comune e della sua azione amministrativa, si propone di ripartire il territorio comunale in circoscrizioni, nell'ambito delle quali per alcune materie ed entro determinati limiti di valore, è competente a provvedere un organo (Consiglio) di elezione locale.

Vi è già un istituto, nell'attuale sistema dell'amministrazione autarchica territoriale, nel quale assume giuridica rilevanza rispetto al comune una entità fisicamente distinta da esso: la frazione. Come è noto, la legge prevede, tra l'altro, la possibilità di una ripartizione dei consiglieri comunali per frazione, nonché della separazione delle attività e delle spese di una frazione dalle attività e passività in genere del comune. Non ripugna, dunque, al nostro attuale sistema una certa differenziazione di parti del comune rispetto al tutto, anzi, vi è già un principio in questo senso. È a questo principio che si richiama l'attuale proposta.

Le materie ed i rispettivi limiti previsti dal progetto indicano che alla circoscrizione è riservata una attività di prevalente contatto con il pubblico, ma di modesta portata finanziaria. D'altra parte, la funzione unitaria del Consiglio comunale è sancita sia attraverso il potere di assegnazione dei fondi al bilancio delle circoscrizioni, sia attraverso il controllo di legittimità e di merito sulle delibere delle circoscrizioni stesse. Vale a dire che gli organi centrali del comune conservano il potere per dirigere gli organi locali, potendo sia predeterminare i limiti di attività attraverso l'attribuzione di fondi più o meno cospicui per le varie branche di attività, sia annullare e riformare ogni loro deliberazione.

È chiaro che gli organi centrali del comune, sia elettivi che burocratici, verranno ad essere sollevati dalla cura diretta di una miriade di affari di ordinaria amministrazione e di portata modesta e locale. Onde potranno, da una parte, dedicarsi con maggiore impegno alle

questioni di carattere generale e più importante, dall'altra seguire e orientare efficacemente le attività delle circoscrizioni.

Queste, a loro volta, saranno interpreti sensibili delle esigenze locali e stabiliranno un contatto umano e diretto con la grande massa dei cittadini, mettendo veramente alla portata degli interessati la prestazione di alcuni dei più importanti servizi comunali.

Non v'è dubbio che una accorta realizzazione della proposta riforma aprirebbe un nuovo capitolo nella storia del comune di Roma, perché realizzerebbe un legame permanente ed organico tra le grandi masse dei cittadini ed i suoi amministratori, mutando in modo radicale gli indirizzi dell'attività del comune e quindi influendo in modo nuovo nel processo di sviluppo della città.

II. — ZONA INDUSTRIALE

Questa materia è attualmente regolata, come è noto, dalla legge del 6 febbraio 1941, n. 346, che istituì appunto a Roma la Zona industriale. Quella legge, nata in una situazione bellica, poteva rappresentare allora — anche per la carenza di analoghe disposizioni a favore delle altre province e regioni del centro meridione — un effettivo stimolo al sorgere di attività industriali nel territorio della Capitale. Oggi la efficacia delle facilitazioni e provvidenze che essa concede è assai diminuita. Infatti, le disposizioni in confronto molto più favorevoli contenute nelle diverse leggi per il Mezzogiorno, hanno posto il comune di Roma in una situazione di palese inferiorità, compreso come esso è rimasto tra le zone di influenza dei complessi monopolistici del nord e le agevolazioni concesse al Mezzogiorno. Ciò appare ancora più

evidente se si considera che di queste ultime godono territori confinanti con la provincia e, addirittura con lo stesso comune di Roma. Le provvidenze per il Mezzogiorno, in altre parole, si fermano alla porta di Roma, ponendo la Capitale, in condizioni di svantaggio rispetto ai territori immediatamente limitrofi.

Per questi motivi, è stato studiato un complesso di norme che — mentre non costituiscono la pura e semplice estensione al territorio del comune di Roma delle disposizioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno — tendono però a superare l'attuale situazione di svantaggio in cui si trova tutta l'area che circonda la Capitale.

Particolare interesse rivestono, a parere dei proponenti gli articoli 12, 13, 14 e 15 con i quali si vogliono creare effettive condizioni di aiuto e di facilitazioni creditizie particolarmente alle piccole aziende, mediante la istituzione di una apposita sezione speciale di credito presso la Banca nazionale del lavoro. L'articolo 14 fissa alcuni dei criteri di funzionamento e di amministrazione della sezione di credito suddetta.

Il problema dello sviluppo delle attività industriali a Roma — e della predisposizione, quindi, delle condizioni che lo facilitino — appare ai proponenti come uno dei problemi di fondo per la vita e l'avvenire della nostra città. Tanto più in quanto Capitale, Roma non può affermarsi soltanto come centro della vita amministrativa e non pure di quella economica e produttiva della nazione. La situazione, da questo punto di vista appare in tutta la sua gravità, solo che si prendano in esame i dati forniti dall'ultimo censimento (4 novembre 1951), ancor più se li si mettono a confronto con quelli del censimento precedente (1937-1940).

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RAMI E CLASSI DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI	Numero degli addetti		Differenza
	1937-40	4 novembre 1951	
Industrie estrattive	1.146	1.381	+ 235
Industrie manifatturiere:			
Alimentari e affini	6.116	4.778	— 1.338
Tessili	2.218	2.556	+ 338
Abbigliamento, vestiario, arredamento, pelli, cuoio.	11.914	11.067	— 847
Legno	4.310	6.115	+ 1.805
Carta e cartotecnica	879	1.578	+ 699
Poligrafiche, editoriali e affini	11.715	14.031	+ 2.316
Metallurgiche	358	517	+ 159
Meccaniche	24.217	20.135	— 4.082
Trasformazione minerali non metalliferi	3.730	4.206	+ 476
Chimiche e affini	2.745	5.384	+ 2.639
Foto-fono-cinematografiche	1.413	2.807	+ 2.472
Varie	1.394	5.279	+ 2.472
Costruzioni edilizie	62.000	50.172	— 11.828
Produzione e distribuzione gas, acqua, energia elettrica	3.660	4.172	+ 512
Totali	137.815	131.371	— 6.444

NOTA: Per consentire il raffronto tra i dati dei due censimenti la classificazione delle attività industriali rilevate nel censimento del 1951 è stata resa omogenea a quella del censimento 1937-1940; i dati del censimento 1951 sono stati riportati al netto delle «unità amministrative» che nel 1937-1940 non vennero censite.

III. — LINEE METROPOLITANE URBANE, SUBURBANE ED EXTRAURBANE E TRASPORTI FERROVIARI EXTRAURBANI

Vogliamo innanzi tutto premettere alcune considerazioni sulle cifre relative al fortissimo, progressivo aumento della circolazione di mezzi meccanizzati sulle strade del centro della città,

nonché alle difficoltà crescenti di collegamento tra la periferia di Roma e le zone del centro; ciò per affermare la assoluta, improrogabile necessità di dotare Roma di una rete di trasporti foranei, rapidi collettivi e di massa.

I seguenti dati dell'Ufficio statistico dell'Automobile Club di Roma danno il quadro dell'aumento delle autovetture e dei motocicli dal 1946 al 1954:

ANNI	Autovetture	Autobus	Autocarri	Rimorchi	Motocicli e motocarrozze	Motocarri	Motofurgoni	Totale
1946	11.402	217	10.475	783	3.971	1.550	28	28.426
1948	18.491	632	14.246	1.054	7.460	1.652	71	43.606
1950	31.919	1.011	13.713	962	8.202	1.781	22	57.610
1952	48.358	830	14.826	955	7.922	1.469	44	74.404
1953	59.724	1.119	16.086	998	7.256	1.445	53	86.681

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ANNI	Motoleggere fino a 125 cmc.	Ciclomotori fino a 50 cmc.	Motofurgoncini leggeri fino a 125 cmc	Totale
1946	12.562	9.544	290	22.396
1948	19.706	13.121	637	33.464
1950	29.541	16.021	1.113	46.675
1952	41.380	17.526	1.546	60.452
1953	57.832	19.187	2.133	79.152

Questo aumento della circolazione dei mezzi di trasporto in superficie, conseguenza dell'aumento della popolazione, inserendosi in un sistema viario assolutamente non adatto ed inadeguato — costruito in altri tempi ed in epoche successive per un traffico di ben altre dimensioni e addirittura di tutt'altro tipo (pedonale o, al massimo, per veicoli a trazione animale) — provoca oggi ingorghi e congestioni in zone della città sempre più numerose: porta San Giovanni, piazzale di Porta Maggiore e via Giolitti, porta Pia e via XX Settembre, ponte Garibaldi e Piazza Sonnino, piazzale Flaminio, porta Pinciana, Piazza Fiume, via Nomentana, oltre le zone del centro storico.

Sintomatici sono, a questo riguardo, i tempi di percorrenza di alcuni mezzi tranviari colleganti le zone del centro con quartieri periferici. I mezzi della « Stefer » impiegano in media ben 45 minuti per coprire la distanza di chilometri 10,5 da Cinecittà a Termini alla velocità oraria di 14 chilometri, mentre ne impiegano 30 per coprire la distanza di chilometri 6,6 da Centocelle al capolinea delle vicinali (velocità oraria: chilometri 13). Tali enormi ritardi sono fondamentalmente dovuti ai tratti più centrali dell'intero tragitto e agli ingorghi che in questi tratti (piazza San Giovanni, via Emanuele Filiberto, incrocio viale Manzoni, via Principe Amedeo, piazzale Porta Maggiore, via Giolitti e incrocio arco di Santa Bibiana) rallentano enormemente la velocità delle vetture e provocano — tra l'altro — frequentissimi incidenti.

Non c'è bisogno, crediamo, di molte altre parole per sostenere la necessità ormai impro-rogabile per risolvere i problemi del traffico cittadino di una rete di trasporti metropolitani, necessità del resto, ormai unanimemente riconosciuta.

Attualmente, basandosi sul vigente regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1306, il Go-

verno riserva a sé la progettazione e la concessione di linee metropolitane nella città di Roma. Tale situazione non sembra normale né utile. Infatti, la progettazione di una linea, e più ancora di una intera rete metropolitana investe problemi squisitamente comunali di sviluppo urbanistico, di piano regolatore, di relazione con altri mezzi di trasporto gestiti da aziende municipalizzate e non può pertanto non essere di competenza dell'Amministrazione comunale.

Per quanto ha attinenza alla gestione del servizio, essa, a giudizio dei proponenti, non può essere affidata che ad una azienda municipalizzata o comunque, controllata dal comune trattandosi di un servizio fondamentale che deve prima di ogni altra cosa rispondere al criterio della pubblica utilità; di qui, quanto affermato al quarto capoverso dell'articolo 13, con il quale si vuole rendere esplicito ciò che la legge vigente non dice esplicitamente.

Analogamente a quanto si propone per la Metropolitana, si propone per le linee ferroviarie colleganti Roma con i vari centri delle cinque province laziali che la progettazione per la costruzione e per l'eventuale ammodernamento di esse e per il loro coordinamento in un organico piano generale di comunicazioni regionali sia affidata al comune di Roma ed alle Amministrazioni provinciali interessate, le quali dovranno anche provvedere, nelle forme indicate, alla gestione di esse.

L'utilità di queste proposte, basata sulla integrale applicazione di un sano concetto di decentramento nel campo dei pubblici trasporti, trova riscontro del resto — anche se solo in parte — nelle leggi 11 marzo 1953, n. 1950, e 18 giugno 1954, n. 343, per il decentramento amministrativo e nel recente decreto del Presidente della Repubblica n. 711 del 28 giugno 1955, per il « decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei

trasporti in concessione », decreto con il quale vengono devolute ai comuni attribuzioni già del Ministero di trasporti in materia di filovie e autolinee.

IV. — SCUOLE

Anche per le scuole, si riscontrano a Roma gravi deficienze, a causa dello squilibrio fra incremento demografico e nuove costruzioni, a causa dell'aver lo Stato e il Comune — come dice una relazione del secolo scorso — « sempre cucito una vesticina troppo corta e attillata ad un corpo destinato a crescere ». Squilibrio in senso assoluto, come carenza di aule in rapporto alla popolazione, squilibrio relativo per le particolari deficienze dei nuovi quartieri. Ciò ha portato, fra l'altro, al sorgere in Roma di innumerevoli scuole private, che fanno pagare alte tasse di iscrizione e di frequenza, e non sempre offrono le necessarie garanzie didattiche: mentre nel complesso della Nazione — citiamo solo due esempi — il 7,5 per cento degli alunni delle elementari e il 20,4 per cento degli allievi delle medie frequenta le scuole private, la proporzione a Roma è rispettivamente del 28 per cento e del 28,6; per le scuole materne, vi sono 11,860 bambini nelle scuole del comune e ben 21.089 in quelle private.

È difficile calcolare il *deficit* di aule in Roma, dato che il comune, mentre pubblica regolarmente gli elenchi delle leva militare, non adempie al suo obbligo di rendere noti gli elenchi della « leva scolastica ». Calcoli prudenti fanno ascendere a circa 80.000 (cioè al 4 per cento degli abitanti) i bambini dai 3 ai 6 anni, che potrebbero frequentare le scuole materne; anche calcolando che un terzo delle famiglie preferisca e possa tenere a casa i propri bimbi, restano oltre 50.000 bambini, specie nelle zone popolari, lasciati in doloroso abbandono perché mancano le scuole materne. Per le elementari, la situazione è la seguente: esistevano al gennaio 1954, 3.593 classi urbane in sole 2.636 aule, con un *deficit* di 903 aule che costringe agli antighienici doppi e tripli turni; inoltre, molte aule sono assolutamente inadatte, specie nell'Agro Romano, a funzionare da scuole per l'infanzia, sono situate in locali scomodi, malsani, indecorosi; infine, il calcolo delle classi e delle aule non può che in parte dare idea del *deficit* di edifici scolastici, in quanto vi sono circa 40.000 bambini che sfuggono all'obbligo scolastico, e che non potrebbero essere accolti nelle attuali scuole, già sovraffollate. Una situa-

zione analoga esiste per le scuole medie e di avviamento professionale; per queste scuole, come anche per quelle elementari, è particolarmente acuto il problema della loro dislocazione: stanno infatti sorgendo nuovi quartieri e zone residenziali, alla periferia e nell'Agro, ove vanno a risiedere anche aliquote del ceto medio; e in queste zone, manca ai ragazzi la possibilità di proseguire gli studi almeno fino al 14° anno di età, come prescritto dalla Costituzione. L'aver posto in primo piano nel disegno di legge il cosiddetto « insegnamento dell'obbligo » non significa che anche per le scuole medie superiori, dell'indirizzo tecnico in modo particolare, non si richiedano nuove costruzioni; ma occorre innanzitutto risolvere il problema più urgente, che è quello di garantire un minimo di istruzione a tutti i cittadini.

Per finanziare le costruzioni previste, si è pensato — oltre che a suggerire la rapida applicazione delle leggi esistenti, lo stanziamento dei fondi esistenti nel bilancio del comune e l'utilizzazione dei mutui già concessi al comune di Roma, di proporre che venissero estese alla Capitale le provvidenze per il Mezzogiorno e le Isole, previste dalla legge 9 agosto 1954 sull'edilizia scolastica. Tale proposta è giustificata dalla gravità del problema scolastico romano, non minore di quella delle zone meridionali, alle quali è stato giusto garantire maggiori fondi e maggiori agevolazioni.

V. — UNIVERSITÀ E BIBLIOTECA NAZIONALE

L'Università di Roma, pur essendo la più grande d'Italia, non è nelle sue strutture interamente adeguata ai tempi ed alle necessità. Posta al centro di una regione che dall'agricoltura trae le sue principali risorse, non possiede proprio quegli insegnamenti che potrebbero formare quadri tecnici capaci, assieme alla trasformazione degli arretrati rapporti sociali, di dare slancio produttivo e modernità di impianti alla coltivazione dei campi ed all'allevamento. L'esigenza di istituire nuove facoltà, che si colleghino di più allo sviluppo produttivo di Roma e del suo entroterra è stata di recente riconosciuta con la creazione della Facoltà di chimica industriale. Ora, si propone di istituire le sole Facoltà che mancano all'Ateneo romano per essere completo, cioè l'agraria e la medicina veterinaria, come è stato già richiesto da un voto unanime del Consiglio provinciale

di Roma. Si propone inoltre di creare dei nuovi corsi, nelle Facoltà di fisica e di ingegneria, volti all'approfondimento delle applicazioni dell'energia nucleare; come è noto in tutta Italia e particolarmente a Roma esiste una forte scuola di fisica teorica, ma siamo purtroppo indietro nelle applicazioni della fisica moderna; l'insegnamento di ingegneria nucleare che si propone per la Facoltà di ingegneria, in particolare, dovrebbe rappresentare il primo passo verso la creazione — come esiste oggi la specializzazione in ingegneria aeronautica e navale — di un triennio di studi per laurearsi in ingegneria nucleare.

Gli altri provvedimenti proposti negli articoli 17 e 18 tendono ad ovviare ad alcune ormai intollerabili situazioni. È noto che la Biblioteca nazionale è situata in locali fatiscenti, che minacciano di crollare, e che per la loro disposizione interna rendono estremamente difficoltosa la consultazione, tant'è vero che il suo ingente patrimonio di opere da un lato va deteriorandosi, dall'altro resta inutilizzato per la difficoltà degli studiosi di accedere rapidamente alla consultazione dei volumi. Il Parlamento ha più volte espresso il voto che l'area di Castro Pretorio fosse utilizzata per costruirvi la nuova sede della biblioteca, e per superare ostacoli e lungaggini si ritiene ora necessario approvare un provvedimento legislativo in merito; l'articolo 17 viene anche incontro ai voti del Consiglio di amministrazione della Università, che ha più volte richiesto di poter utilizzare la suddetta area per trasferirvi le Facoltà oggi distaccate dalla Città universitaria e sistemate in locali inadatti agli scopi didattici e scientifici. Il Castro Pretorio potrebbe così, assieme alla Città degli Studi ed al Policlinico, contribuire a fare della zona il centro unitario della vita culturale cittadina.

L'articolo 18 tende ad ovviare al maggiore inconveniente che incontrano gli studenti della provincia, che numerosi accorrono a Roma attratti dalla fama del suo Ateneo, ma respinti dalla carenza di posti nell'attuale Casa dello Studente (180 posti su 36.000 studenti iscritti) e dalla totale assenza di posti per le studentesse, ove si escludano gli affittacamere e i pensionati privati che richiedono quote eccessivamente elevate.

VI. — OSPEDALI

Il numero di letti di cui dispone il Pio Istituto di Santo Spirito è di 10.800; altri 3.000 letti appartengono a Istituti sanatoriali a carattere nazionale, aventi sede in Roma,

ma alberganti malati di tutta Italia. Poiché è considerato normale per una grande città il rapporto di 10 letti per 1.000 abitanti, si comprende come già esista a Roma una deficienza assoluta di posti-letto. A ciò si deve aggiungere: il notevole afflusso di ammalati provenienti da altre regioni, spinti nella capitale dalla difficoltà di ottenere *in loco* certi trattamenti, e attratti dalla fama dei clinici romani; l'incremento rapidissimo della popolazione, di cui non si è tenuto conto nel passato, tanto è vero che la capienza degli Ospedali Riuniti è oggi — proporzionalmente agli abitanti — la metà di quella che era alla creazione dell'Ente, nel 1896. Si giustifica quindi la proposta di costruire nuovi 6.000 posti letto nel prossimo decennio.

Oltre alla quantità, è un grave problema degli Ospedali romani quello della loro qualità. Al Consiglio comunale di Roma, riferisce la Commissione di indagine sugli ospedali (1953), « escluso l'Ospedale di San Camillo, che venne giudicato moderno e sufficientemente attrezzato, ed il Policlinico, che venne ritenuto ancora idoneo alla sua funzione, per quanto superato dalle nuove esigenze ed ormai insufficienti, per gli altri furono espressi giudizi del tutto negativi ». Anche se tali giudizi possono parere eccessivi, resta il fatto che il Santo Spirito fu edificato nel XII secolo, il San Giovanni nel 1216, ed il San Giacomo fu fondato nel 1339 e detto « degli Incurabili », perché destinato in origine a ricovero — più che a nosocomio — per i colpiti da lue. Vi è quindi l'imperiosa esigenza di rammodernare, ed in certi casi — come per il San Giovanni — di rifare *ex novo* i vecchi ospedali.

Un problema particolare è quello di alcune branche specialistiche di assistenza; soprattutto l'assistenza pediatrica è deficiente, poiché in rapporto ad una popolazione di circa mezzo milione di bambini da 0 a 14 anni, esistono solo 700 posti letto, di cui nessuno nell'ambito degli Ospedali Riuniti. La costruzione di ospedali pediatrici per almeno altri 500 posti letto rappresenta un primo, urgente e sostanziale passo per ovviare a tale situazione.

La direttiva di costruire ospedali di seconda categoria, non troppo grandi, è dettata sia da esigenze tecniche, cioè dalla necessità di rendere più agevoli e funzionali i vari servizi (igienici, farmaceutici, alimentari, amministrativi, ecc.), sia da esigenze di decentramento dell'assistenza ospedaliera. Oggi, immensi quartieri di periferia, che sono vere e proprie città, non hanno ospedali vecchi né nuovi; ed al contrario, il più grande ospe-

dale di Roma, il San Camillo, perché costruito con eccessiva grandiosità in una zona già fornita di ospedali, priva di entroterra e non eccessivamente popolosa, utilizza poco più del 50 per cento dei suoi letti, mentre altri ospedali risultano sempre sovraffollati.

Gli ospedali di nuova costruzione dovranno far parte degli Ospedali Riuniti: ovvia misura per permettere che intorno al nucleo attuale del Pio Istituto, come era negli intenti dei fondatori dell'Ente e come è giusto che sia in una grande città, si riorganizzi e si coordini tutto il sistema ospedaliero romano.

Attualmente l'amministrazione dell'Istituto è affidata ad un presidente, che dura in carica sei anni ed è nominato « per decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze ». Il presidente è assistito da una Commissione consultiva, senza alcun potere, formata da funzionari di vari Ministeri (interni, lavori pubblici, tesoro, lavoro, agricoltura) e da un solo rappresentante del comune di Roma. Sono chiari i criteri accentratrici ai quali si ispira un tale ordinamento, che esclude una adeguata rappresentanza delle popolazioni interessate, attraverso il Consiglio comunale e provinciale di Roma; né il presidente né i consultori debbono avere alcuna competenza assistenziale e sanitaria, e neppure i medici ed il personale dell'Ente hanno voce nell'amministrazione ospedaliera. La costituzione di un normale Consiglio di amministrazione, con i poteri dell'attuale presidente, che sia sufficientemente rappresentativo e sufficientemente competente, secondo i criteri esposti nel disegno di legge, è una misura necessaria perché all'Ente sia dato un giusto indirizzo.

Circa l'Amministrazione dei beni dell'Ente, la citata Commissione di indagine ha documentato i criteri di leggerezza e di inefficienza (la Commissione usa a volte termini più duri) con cui viene amministrato il patrimonio terriero di oltre 21 mila ettari, che rendevano nel 1953 soli 175 milioni, assorbiti in gran parte dalle spese di gestione, ed il patrimonio urbano di circa 2 mila vani, da cui si ricavava una cifra irrisoria. Benché la concezione dei Pii Istituti e degli ospedali autosufficienti mediante i propri lasciti e patrimoni sia una stratificazione del passato, ormai superata, e benché il criterio più opportuno sarebbe quello di realizzare convenientemente il valore patrimoniale per bene amministrare gli ospedali esistenti e costruirne dei nuovi, tuttavia non si ritiene opportuno proporre un così brusco mutamento nella gestione dell'Ente, e il disegno di legge im-

pone soltanto un piano di risanamento amministrativo e l'eventuale alienazione di aliquote patrimoniali mediante il sistema dell'asta pubblica, che eviti cessioni di favore già verificatesi nel passato.

VII. — IMPOSTE DI FAMIGLIA E SUL VALORE LOCATIVO

Nella città di Roma si verifica, da alcuni anni a questa parte in misura maggiore che in altre città, il fenomeno di una ristrettissima categoria di cittadini che dispone di redditi eccessivi, con i pericoli morali e sociali che comporta la possibilità di una vita straordinariamente lussuosa. Nell'anno 1955 infatti il comune, pure rimanendo fortemente al disotto della realtà delle cose, ha accertato che 1.172 famiglie hanno un reddito imponibile da 6 a 10 milioni di lire, 602 da 10 a 20 milioni, 313 da 20 a 100 milioni e 19 da 100 a 800 milioni. La cifra complessiva di 2.106 contribuenti con imponibili superiori a 6 milioni di lire, può agevolmente, attraverso accertamenti meno lontani dalla realtà, salire di molto, certamente raddoppiarsi e forse anche triplicarsi. Molti tecnici ritengono infatti che i milioni 4.500 di lire di introiti per imposta di famiglia, previsti nel bilancio preventivo del 1955, possono, con le attuali aliquote, attuandosi accertamenti più rigorosi di quelli attuali, superare facilmente i 10 miliardi annui.

Altro fenomeno è quello di alcuni contribuenti che, pur vivendo abitualmente a Roma dove tengono a disposizione una casa di abitazione, riescono d'altra parte ad avere la residenza, quasi sempre fittizia ma abilmente dissimulata, in altro comune, al quale pagano la imposta di famiglia e che l'applica per lo più e per vari motivi, in misura scandalosamente benevola. A colpire, anzi a troncarsi il fenomeno, si è creduto di proporre l'aumento della tariffa sull'imposta del valore locativo, che è quella che si applica a tali contribuenti non potendosi applicare quella di famiglia, portandola normalmente al doppio e per la categoria più alta al triplo della tariffa normale.

Si è proposta anche l'applicazione della imposta sul valore locativo per tutti coloro che, residendo a Roma dove pagano l'imposta di famiglia, oltre la normale casa di abitazione in città ne hanno un'altra di villeggiatura spesso di gran lusso, nel territorio del comune. Non sembra infatti giusto che colui che ha la residenza a Roma, se ha la

casa di villeggiatura in altro comune paghi a detto comune l'imposta sul valore locativo; mentre se ha la casa di villeggiatura nel territorio del comune di Roma, che come è noto è estesissimo, di circa 150.000 ettari ed arriva da Ostia, Fregene, ecc., non paghi a nessun comune tale imposta.

Ad evitare, infine, che i contribuenti, nel proporre reclamo contro gli accertamenti dei tributi comunali, dichiarino imponibili irrisori sui quali ritengono di dover pagare l'imposta, il che, data anche la lentezza con la quale si svolge il contenzioso tributario, importa dannosi rallentamenti nella riscossione dei tributi — fenomeno che nel comune di Roma si presenta in forma più accentuata che in altri comuni — si è proposto che, in tali casi, quando nel ricorso venga dichiarata una base imponibile inferiore della metà a quella accertata, il comune è autorizzato, secondo il suo insindacabile apprezzamento e tenuto conto dei motivi del contribuente adottati nel ricorso, ad iscrivere a ruolo fino a due terzi dell'imponibile accertato.

VIII. — ESPROPRI, CESSIONI E CONTRIBUTO DI MIGLIORIA

Il complesso di norme raccolte nel capitolo « Espropri, cessioni e contributo di miglioria » può essere considerato sotto due punti di vista, l'uno e l'altro egualmente validi e, oltretutto, complementari.

Sotto il primo aspetto, si è voluto raccogliere insieme norme già esistenti e sparse in provvedimenti diversi aventi attinenza diretta o indiretta con la materia urbanistica (talune scarsamente efficaci perché isolate e incomplete, altre destinate a cadere in disusatura perché contenute in leggi speciali ormai prossime a scadere), con proposte di vere e proprie innovazioni miranti quasi sempre a meglio chiarire senza più alcuna possibilità di fraintendimento il valore e la portata di provvedimenti oggi di difficile e incerta applicazione; altra volta a semplificare e a rendere efficienti le procedure di applicazione di talune norme — antiche ma scarsamente efficienti — in conseguenza di complicate e spesso insidiose procedure. Il criterio che ha guidato nella raccolta e nell'aggiornamento di norme già esistenti come pure nelle proposte di innovazione è stato costantemente quello di stabilire in modo chiaramente determinato i poteri e la prevalenza dell'Ente pubblico sull'arbitrio e sull'interesse dei pri-

vati cittadini, pur rimanendo entro un largo margine di rispetto della proprietà privata, secondo principi costituzionali.

Sotto il secondo aspetto, è parso che il tentativo di innovare nel senso sopra detto nella materia attinente all'urbanistica si richiedesse *urgentemente* e specialmente per la città di Roma, salvo il valore generale di taluni principi che dovrebbero essere ampiamente discussi in sede di riforma dell'attuale legge urbanistica.

È noto infatti che nel decennio 1945-55 si è sviluppato nella città di Roma, sotto la spinta in un incessante e imponente incremento demografico e, relativamente, di una grave penuria di abitazioni ampiamente documentata dai dati del censimento del 1951, una attività edilizia febbrile e disordinata la quale ha avuto come caratteristica largamente prevalente di essere dominata dal gioco incontrollato di forze economiche e di speculazione.

Non è qui il caso di approfondirlo, ma vale la pena di ricordare come fenomeni di questo genere abbiano caratterizzato quasi ininterrottamente lo sviluppo di Roma Capitale dal 1870 in poi. Nel 1907, Giovanni Giolitti, discutendosi alla Camera dei Deputati la legge che poi doveva intitolarsi al suo nome (legge 11 luglio 1907, n. 507), contenente provvedimenti speciali per la città di Roma, così si esprimeva: « sta di fatto che nella città di Roma uno degli ostacoli più formidabili contro l'estendersi della edificazione è appunto l'accaparramento delle aree ... Vi sono coloro che hanno accaparrato 600 mila metri quadrati a prezzo molto modesto. Evidentemente, quando si avvera questo fenomeno che le aree su cui si possa fabbricare intorno alla città di Roma sono nelle mani di dieci, dodici persone o poco più, basta un accordo fra costoro per elevare i prezzi ad un livello che renda quasi assolutamente impossibile la costruzione di fabbricati. Se domani costoro richiegono per prezzo di vendita 200 o 300 lire al metro quadrato che cosa si farà? Si dice: il Governo aiuti, dispensando dalla imposta, facendo dei favori. Ma tutto questo farebbe esclusivamente aumentare ancora il prezzo delle aree, e ciò che noi crederemmo di togliere dalle tasche dei contribuenti italiani per favorire Roma, lo toglieremmo, invece, per favorire alcuni speculatori... » (a)

(a) *Discorsi parlamentari di Giovanni Giolitti*; volume II, pagina 968.

La situazione denunciata da Giolitti 50 anni fa, non si è modificata, da allora se non in peggio.

Nel dicembre del 1953, l'assessore all'urbanistica del comune di Roma dopo aver illustrato « l'anarchia edilizia della Capitale » fornendo dati impressionanti sul dilagare dell'abusivo afferma che « il fenomeno della speculazione sulle aree ha raggiunto forme patologiche che non hanno confronti con nessuna città italiana », soggiungeva, che « il valore dei terreni, senza alcun merito dei proprietari, aumenta ogni anno di 60-70 miliardi all'anno (a) ».

Nella discussione che seguì a quella relazione fu dimostrato che nella città di Roma si è stabilito un vero e proprio monopolio sulle aree fabbricabili; sei o sette fra proprietari privati e grandi società detengono complessivamente dai 25 ai 40 milioni di metri quadrati di terreno! In questo modo essi sono in grado di influenzare in modo decisivo il mercato e — di conseguenza — l'andamento di tutta l'attività edilizia, i suoi costi, i suoi prezzi sia relativamente ai fitti che alle vendite di nuovi appartamenti. È qui una delle ragioni per cui continua a sussistere a Roma una acuta penuria di abitazioni a basso prezzo.

Attraverso la speculazione sui terreni fabbricabili che agisce su valori che si aggirano, come abbiamo ricordato, su parecchie decine di miliardi all'anno, si sono formate a Roma, immense, *immeritate*, ricchezze. D'altro canto, il Comune e lo Stato i cui investimenti in lavori pubblici (valutabili in 10 anni almeno a 150-200 miliardi) hanno provocato tali enormi aumenti di valore dei terreni, poco o niente hanno recuperato attraverso le leggi esistenti, leggi che metodicamente non vengono applicate o lo sono in modo irrisorio, sia per quanto concerne il contributo di miglioria del Testo Unico sulla finanza locale (b), sia per quanto concerne il contributo di miglioria di piano regolatore previsto dall'articolo 7 della legge 24 marzo 1932, n. 355. È stato detto che tali norme sarebbero *inapplicabili*. Pur contestando tale asserzione e non esitando a condannare l'eccessiva facilità con cui si è ceduto di fronte a talune difficoltà procedurali, noi

(a) STORONI: *Relazione sull'Urbanistica*; « Atti del Comune di Roma », seduta del 22 dicembre 1953.

(b) Nell'anno 1953 il comune di Roma scrisse in bilancio la previsione di entrata di lire 2.000 (duemila) attraverso tale contributo...

proponiamo qui alcune innovazioni legislative che tendono appunto ad eliminare completamente le *difficoltà* e i pretesti relativi.

Vale la pena di notare che, mentre, grazie a questa situazione i privati proprietari accumulano enormi guadagni, il bilancio del comune di Roma si è chiuso ogni anno con 10-15 miliardi di *deficit*, mentre il suo indebitamento complessivo alla fine del 1955 non è lontano dai 120 miliardi!

Non esitiamo ad affermare che il ristabilimento dell'imperio della legge nel vasto campo della edilizia e della urbanistica romana, mentre avrebbe favorevoli conseguenze sul futuro, disciplinato sviluppo della città, nel quadro di un Piano regolatore che servisse da invalicabile norma disciplinare per tutti, farebbe sentire i suoi benefici effetti su tutta l'economia cittadina, e, infine, restituendo alle casse del comune la maggior parte della ricchezza creata con il lavoro e l'investimento del denaro pubblico, contribuirebbe fortemente al risanamento finanziario della Amministrazione del comune di Roma; aggiungiamo che è nostra convinzione che qui può trovarsi la fonte principale di nuovi cespiti finanziari per il Comune di Roma, l'unica che, allo stato attuale, in attesa di un largo sviluppo delle attività economiche produttive, possa effettivamente far sperare in una profonda modificazione della cronica situazione di disavanzo in cui si trova l'Amministrazione della Capitale.

Le norme che costituiscono il capitolo « Espropri, cessioni e contributo di miglioria » possono dunque essere distinte in due gruppi:

a) norme che mirano a mantenere in vita provvedimenti più favorevoli per il comune di Roma e che sarebbero destinate a decadere con il prossimo scadere della legge sul Piano regolatore del 1931. Si tratta degli articoli 15, 16, 17, 25 che contemplano la cessione gratuita di terreni destinati alla costruzione di vie o piazze, l'imposizione del contributo di miglioria, la determinazione esatta degli incrementi di valore dei beni. Anche in questi articoli sono state introdotte innovazioni di dettaglio, destinate a rendere più semplice e chiara l'applicazione di norme spesso contestate;

b) norme che costituiscono autentiche innovazioni: relativamente alla procedura e alla riscossione del contributo di miglioria di Piano regolatore, con lo scopo di eliminare gli innumerevoli inconvenienti derivanti dalla procedura della legge 17 ottobre 1935, n. 1987, e di stabilire un rapporto diretto fra il Comune

e il contribuente (articolo 26); alla determinazione del tempo a partire dal quale si deve valutare l'inizio dell'incremento di valore in conseguenza di procedure relative al Piano regolatore; alla introduzione su più vasta scala, e con modificazione della decorrenza, della procedura di occupazione di urgenza allo scopo di rendere più facilmente attuabili le norme previste dall'articolo 18 della legge urbanistica (articoli 18 e 19); alla semplificazione delle procedure di approvazione dei piani particolareggiati nel senso del decentramento (articolo 22); alla destinazione del demanio del comune al fine di incrementare lo sviluppo dell'edilizia popolare (articolo 23); alla anticipazione da parte dello Stato dei mezzi necessari alla costituzione del demanio di aree fabbricabili (articolo 24).

IX. — SERVIZI IDRICI ED ELETTRICI, FORZE ENDOGENE

Precedenti provvedimenti legislativi hanno provveduto alle particolari esigenze dei servizi pubblici idrici ed elettrici della città di Roma.

Già nella convenzione del 1880, fra il Governo ed il comune di Roma, approvata con la legge 14 maggio 1881, n. 209, all'articolo 7 « è concesso al comune di Roma la facoltà di deviare dall'Aniene sopra Tivoli 3 metri cubi di acqua, all'oggetto di creare in Roma e nelle sue adiacenze una considerevole forza per usi industriali ».

Nella legge 11 luglio 1907, n. 502, all'articolo 2 « il Governo del Re è autorizzato a concedere, mediante decreto reale gratuitamente ed a perpetuità, con diritto di prelazione sulle domande eventualmente già presentate (*omissis*) la facoltà di derivare acqua dal fiume Aniene nel tratto compreso fra il piano di Roviano ed il chilometro 49,500 della ferrovia Roma-Sulmona, e dal fiume Nera, nel tratto compreso tra Terni e Recentino e tra la stazione ferroviaria di Nera Montoro e la confluenza col Tevere, allo scopo di produrre in complesso una quantità di forza motrice di 25 mila cavalli dinamici nominali da trasportarsi, trasformati in energia elettrica, nel territorio del comune di Roma, per servizi pubblici e per servizi municipalizzati ».

Le suddette concessioni, sfruttate nelle centrali aziendali (Castel Madama, Mandela, Orte) hanno permesso di ottenere circa 20 mila cavalli vapore di potenza effettiva; ma con lo sviluppo della città il fabbisogno è salito ad oltre 200.000 cavalli vapore.

L'Azienda comunale elettricità ed acque (A. C. E. A.) ha fatto fronte agli incrementi

dei consumi utilizzando altre minori concessioni (ConSORZI con la S. R. E.; impianto sull'acquedotto del Peschiera); ma principalmente ha effettuati ed effettua importanti acquisti di energia da terzi.

Nel 1954, l'A. C. E. A. ha prodotto da impianti aziendali e consorziali 192 milioni di chilowatt-ore, ha prodotto altresì dai propri impianti termici 32,5 milioni di chilowatt-ore, ed ha acquistato ben 318,5 milioni di chilowatt-ore: l'A. C. E. A. ha ottenuto recentemente la concessione degli impianti sul fiume Sangro (che potranno fornire 30 milioni di chilowatt-ore entro il 1960) ed ha acquistato alcune partecipazioni ad impianti sul fiume Tevere, ma il suo fabbisogno rapidamente crescente sarà salito nel 1960 a 1.100 milioni di chilowatt-ore. Il deficit da coprire con acquisti sarà perciò di oltre 500 milioni di chilowatt-ore nel 1960, 1.950 milioni nel 1965, di oltre 3 mila milioni nel 1970.

Non è facile già per adesso acquistare presso terzi l'energia elettrica di cui l'Azienda manca, per cui l'A. C. E. A. deve ricorrere ad acquisti nell'Italia settentrionale, con ingenti spese e perdite per il trasporto. È prevedibile che l'A. C. E. A. non potrà far fronte nei prossimi anni alle richieste dell'utenza, se non verranno ad essa assicurate nuove fonti di produzione.

Questo indirizzo produttivo è stato all'unanimità indicato all'Azienda dal Consiglio comunale di Roma, nella seduta del 3-4 giugno 1954, con un ordine del giorno che « invita l'Azienda a studiare tutti i mezzi onde acquistare nuove concessioni che le consentano di conseguire con la produzione idroelettrica propria, l'autosufficienza per molti anni ».

Nello stesso ordine del giorno viene altresì espresso il voto « che il Governo voglia farsi promotore di un progetto di legge analogo alla legge 11 luglio 1907, che prevede per Roma speciali provvedimenti » per sopperire alle esigenze idriche ed elettriche della città di Roma. Questo voto non ha ancora ricevuto soddisfazione.

Per il rifornimento dell'acqua potabile, vi sono esigenze ancora più ingenti, e preoccupazioni ancora più gravi. Infatti la Società dell'Acqua Marcia ha esaurito tutte le sue disponibilità e l'incremento dei consumi dell'acqua è tale, che può prevedersi come entro il 1960 saranno esaurite anche le disponibilità attuali dell'acquedotto del Peschiera.

Studi e ricerche idrologiche sono in corso nel bacino del Tevere e dell'Aniene, ed un piano generale di approvvigionamento idrico

del comune di Roma predisposto dall'A.C.E.A. prevede altresì la adduzione di nuova acqua potabile dal lago di Bracciano e dalle sorgenti del Peschiera. È necessario stabilire per altro i provvedimenti per assicurare al comune di Roma la piena e libera disponibilità delle riserve idriche contemplate nel piano, rendendo altresì possibile la migliore utilizzazione nel tempo dell'acqua sia per gli usi potabili e civili, sia per la produzione dell'energia elettrica.

Va rilevato infine, che mentre per quanto riguarda l'Acqua Marcia, la devoluzione degli impianti allo Stato avverrà gratuitamente allo scadere della concessione, nel settore della elettricità, il programma aziendale va integrato con un programma straordinario per la estensione della municipalizzazione della fornitura di elettricità a tutto il territorio del Comune di Roma (riscatto impianti S. R. E. di distribuzione ovvero ripartizione delle utenze in misura prevalente all'Azienda pubblica; disponibilità aggiuntive di energia prodotta). Questo programma straordinario è dell'ordine di grandezza dei 20 miliardi, il programma ordinario elettrico comporta nel prossimo quindicennio una spesa di 130 miliardi circa, il programma idrico una spesa — per lo stesso periodo — di 55 miliardi circa. A tali ingenti investimenti di 12-15 miliardi all'anno non può farsi fronte se non con particolari provvidenze amministrative e facilitazioni finanziarie, come del resto fu previsto nella legge del 1907, e nella legge del 1921 concernente l'Ente autonomo del Volturno.

Si propongono perciò i seguenti provvedimenti:

utilizzazione integrale da parte della A. C. E. A. dei bacini dell'Aniene e del Tevere; istruttoria delle relative domande con diritto di prelazione, rilascio delle concessioni a titolo gratuito e perpetuo;

concessione di mutui da parte di numerosi Istituti finanziari sia all'Azienda sia al comune di Roma,

contributo del Tesoro nel pagamento degli interessi, nella misura del 3,50 per cento annuo, e garanzia dello Stato rilasciata per ogni mutuo con decreti del Ministero del Tesoro.

X. — CONTRIBUTO ANNUO E MUTUI

La necessità che lo Stato concorra, con un contributo annuo fisso e con mutui di favore per le opere pubbliche e straordinarie, nelle spese che il comune di Roma sostiene per le esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica, è stata già largamente esaminata nella relazione che accompagna la legge 28 febbraio 1952, n. 103, alla quale la presente relazione si richiama.

Né può essere giustificato un ulteriore ritardo per la emanazione di provvedimenti legislativi che siano non più provvisori, ma definitivi, giacché con il disegno di legge che si propone contemporaneamente alle concessioni di cui sopra, il comune di Roma adotterà finalmente quelle misure di ordinaria e straordinaria amministrazione che sono necessarie onde incrementare le entrate e risanare definitivamente il bilancio comunale.

Anche la provincia di Roma, per quanto in misura notevolmente ridotta, sopporta forti spese, per le esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica. Si propone perciò che, analogamente a quanto ha luogo per il comune, lo Stato concorra a tali spese, per quanto riguarda la provincia, con un contributo annuo di 500 milioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Fino alla costituzione dei Consigli regionali ed alla nomina degli organi di cui agli articoli 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i controlli di legittimità e di merito sugli atti del comune di Roma sono esercitati, nei casi previsti dalle leggi in vigore, dalla Giunta provinciale amministrativa secondo le norme di cui agli articoli 59 e 60 della legge citata.

ART. 2.

Ai fini di cui agli articoli seguenti il Consiglio comunale che sarà eletto nelle prime elezioni amministrative che avranno luogo dopo il 1° gennaio 1956 procederà, entro sei mesi dalla data del proprio insediamento con deliberazione a norma di legge, alla delimitazione del territorio del comune di Roma in circoscrizioni, il cui numero non sarà, in ogni caso, inferiore a 16.

ART. 3.

In ciascuna delle circoscrizioni è istituito un Consiglio, composto di 20 membri.

In seno al Consiglio è eletta una Giunta composta di 5 membri ed un presidente del Consiglio, che è anche presidente della Giunta.

ART. 4.

Spetta al Consiglio di svolgere, nella propria circoscrizione, le funzioni di competenza della Giunta municipale e del Consiglio comunale, per gli affari che non eccedano il valore di lire 5 milioni, nelle seguenti materie:

- 1°) assistenza;
- 2°) certificati di stato civile e anagrafico, carte di identità, pensioni;
- 3°) polizia urbana;
- 4°) scuole;
- 5°) opere pubbliche;
- 6°) annona e mercati;
- 7°) turismo e sport;
- 8°) giardini.

Spetta inoltre al Consiglio di coordinare e dirigere l'attività delle Consulte tributarie esistenti nella circoscrizione; di compilare e tenere aggiornata l'anagrafe fiscale della circoscrizione e l'elenco dei poveri; di dare il parere sulle deliberazioni del Consiglio comunale che interessino in modo particolare la circoscrizione.

ART. 5.

Ogni Consiglio di circoscrizione dispone di un proprio bilancio di spesa.

L'entrata è costituita dai mezzi finanziari che in ogni esercizio finanziario il Consiglio comunale assegna ad ogni Consiglio per lo espletamento delle sue attività.

ART. 6.

Il Consiglio di circoscrizione è sottoposto alla vigilanza e tutela del Consiglio comunale.

Ogni delibera del Consiglio è inviata al Consiglio comunale, il quale entro 30 giorni dalla ricezione può annullarla per motivi di legittimità ovvero restituirla al Consiglio perché sia riformata per motivi di merito.

ART. 7.

Decorso il termine di cui all'articolo precedente, senza che il Consiglio comunale abbia pronunciato, le deliberazioni del Consiglio si intendono approvate e vengono considerate, a tutti gli effetti, come deliberazione del Consiglio comunale.

ART. 8.

Il Consiglio di circoscrizione è eletto secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, per i comuni di corrispondente popolazione. A tal fine gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Roma vengono suddivisi in liste comprendenti gli elettori residenti nelle singole circoscrizioni.

Sul certificato elettorale di ciascun elettore è indicata la circoscrizione nella cui lista egli è iscritto.

All'atto della votazione, il presidente della Sezione elettorale consegna, a ciascun elettore, insieme con la scheda concernente la elezione del Consiglio comunale, altra scheda di diverso colore concernente l'elezione del Consiglio di circoscrizione.

Le elezioni istitutive dei Consigli di circoscrizione si svolgono nella domenica successiva allo scadere del 30° giorno dall'approvazione della delibera del Consiglio comunale concernente l'istituzione delle circoscrizioni. Successivamente, tali elezioni si svolgeranno congiuntamente con quelle del Consiglio comunale e le relative operazioni saranno compiute dagli stessi organi competenti per le elezioni del Consiglio stesso.

È demandata al Consiglio comunale la decisione in ordine allo scioglimento dei Consigli di circoscrizione o alla nomina di commissari, in base alle norme previste per i comuni dalla legge comunale e provinciale.

ART. 9.

Il Consiglio di circoscrizione rimane in carica lo stesso periodo di durata del Consiglio comunale e ne segue comunque le sorti in caso di scioglimento.

ART. 10.

Per quanto non disposto nella presente legge si applicano al Consiglio di circoscrizione, alla Giunta o al suo presidente le stesse norme che rispettivamente concernono il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco dei comuni con popolazione di corrispondente numero.

PER LO SVILUPPO DELLE INDUSTRIE
IN ROMA

ART. 11.

Le disposizioni della legge 6 febbraio 1941, n. 346, istitutiva della Zona industriale di Roma, si applicano a tutti i comprensori del territorio del comune di Roma che saranno destinati a sede di attività industriali a norma del piano regolatore approvato in base alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

ART. 12.

Per la concessione di finanziamenti a favore delle imprese che procedono alla installazione o ampliamento di impianti nelle località destinate a sede di attività industriali nel territorio del comune di Roma è istituita una Sezione speciale di credito presso la Banca nazionale del lavoro.

ART. 13.

La Sezione di credito industriale della Banca nazionale del lavoro è autorizzata, anche in deroga al proprio statuto od alle vigenti disposizioni, a concedere per l'attuazione delle iniziative indicate nell'articolo precedente, finanziamenti con il concorso dello Stato, fino al complessivo importo di lire 3.000.000.000 all'anno per 5 anni.

ART. 14.

Alla Sezione di credito di cui all'articolo 12 sarà anticipata una somma di lire 2 miliardi da parte del Tesoro dello Stato e di lire 1 miliardo da parte del comune di Roma per ciascun esercizio finanziario dal 1956-57, al 1961-62.

Il credito sarà erogato secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento della Sezione stessa, che sarà approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentiti il comune di Roma e la Banca nazionale del lavoro.

In tale regolamento dovranno essere previste particolari facilitazioni per le piccole e medie industrie.

Alla Sezione è preposto un Comitato di 7 membri di cui 4 designati dal Consiglio comunale e 3 dal Ministero del tesoro.

ART. 15.

Sui finanziamenti che saranno concessi, nei limiti previsti nel primo comma dell'articolo precedente lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento per una durata massima di 15 anni.

LINEE METROPOLITANE URBANE,
SUBURBANE, ED EXTRAURBANE
E TRASPORTI FERROVIARI
EXTRAURBANI

ART. 16.

Il comune di Roma è autorizzato a predisporre un piano per la costruzione di una rete di linee metropolitane interessanti, nell'ambito del territorio del comune, il centro urbano, le zone suburbane e quelle extraurbane e per il riordinamento di quelle esistenti.

Inoltre il comune di Roma e le Amministrazioni provinciali di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti sono autorizzati a predisporre, di concerto con il Ministero dei trasporti, un piano per la costruzione di servizi ferroviari rapidi, e per il riordinamento di quelli già esistenti, colleganti Roma con i vari centri delle province sopra indicate.

La spesa relativa e quella per la costruzione ed il riordinamento sarà a carico totale dello Stato.

La gestione delle linee metropolitane sarà data in concessione al comune di Roma, che all'uopo costituirà un'azienda municipalizzata comunale; la gestione delle linee fer-

roviarie sarà data in concessione ad un'azienda municipalizzata consorziata che sarà costituita fra le ferrovie dello Stato, il comune di Roma e le Amministrazioni provinciali sopra indicate, con le forme previste negli articoli 21 e seguenti del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, e con le modalità che saranno in seguito stabilite dal Ministero dei trasporti.

ART. 17.

Le ferrovie dello Stato cederanno gratuitamente all'Azienda consorziale di cui nell'articolo precedente i tronchi ferroviari secondari e gli impianti di interesse regionale che saranno indicati, insieme alle modalità delle cessioni, con decreto del Ministro dei trasporti.

Il Ministero dei trasporti inoltre darà in concessione all'Azienda consorziale, nelle date e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero stesso, quelle altre linee ferroviarie, comprese nel piano di cui nell'articolo precedente, esistenti nel territorio laziale ed attualmente gestite da altri enti.

SCUOLE

ART. 18.

Il comune di Roma è autorizzato a predisporre un piano decennale per la costruzione di nuovi edifici scolastici per almeno 2.500 aule complessive. La priorità verrà data agli edifici per le scuole materne, elementari, medie inferiori e di avviamento professionale; le nuove scuole saranno dislocate di preferenza nelle zone di recente espansione urbanistica, lungo le direttrici del nuovo piano regolatore e nel territorio dell'Agro romano.

Per la spesa relativa, il comune provvederà in parte attraverso il proprio bilancio ed i mutui previsti dalle leggi esistenti; inoltre, sono estesi al comune di Roma i benefici di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 9 agosto 1954, n. 645.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, ai fini dei commi precedenti, mutui per l'ammontare di 4 miliardi, in ragione di 400 milioni annui, a partire dal 1° gennaio 1956. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato. Per i singoli mutui la garanzia sarà prestata con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con quello della pubblica istruzione.

UNIVERSITÀ
E BIBLIOTECA NAZIONALE

ART. 19.

A modifica della tabella A acclusa all'articolo 1 del testo unico dell'istruzione superiore, sono istituite presso l'Università di Roma la Facoltà di agraria e la Facoltà di medicina veterinaria. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà entro due anni a dare inizio ai corsi relativi, ed entro cinque anni al completamento delle Facoltà.

Presso la Facoltà di fisica dell'Università di Roma è istituito un corso obbligatorio di fisica nucleare. Presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma è istituito un corso complementare di fisica moderna.

ART. 20.

L'area demaniale attualmente occupata dalla caserma di Castro Pretorio viene adibita ad uso dell'Università di Roma e della biblioteca nazionale Vittorio Emanuele. Entro cinque anni, il Ministero dei lavori pubblici provvederà a costruire su tale area il nuovo edificio della Biblioteca nazionale. Entro la stessa data, il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dei lavori pubblici provvederanno al trasferimento nella suddetta zona delle Facoltà di ingegneria, magistero ed economia e commercio dell'Università di Roma.

ART. 21.

L'Università di Roma è autorizzata a completare l'attuale Casa dello Studente mediante la costruzione di due nuovi padiglioni della capienza complessiva di 300 posti. L'Università è pure autorizzata a costruire una Casa della Studentessa della capienza di 100 posti.

OSPEDALI

ART. 22.

Il comune di Roma è autorizzato a predisporre un piano decennale per la costruzione di nuovi ospedali della capienza complessiva di 6.000 posti letto, e per il rimodernamento e rifacimento degli ospedali del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma.

Gli ospedali generali di nuova costruzione dovranno appartenere alla seconda categoria (cioè da 240 a 720 posti letto ciascuno);

essi saranno dislocati di preferenza nelle zone di recente espansione urbanistica e lungo le direttrici del nuovo Piano regolatore. Nelle nuove costruzioni sarà data priorità ad uno o più ospedali pediatrici di capienza complessiva non inferiore a 500 posti letto.

La spesa relativa fa carico per un terzo sul bilancio dello Stato, per un terzo sul bilancio del comune di Roma, per un terzo sull'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma. L'Amministrazione del Pio Istituto provvederà alla parte di sua competenza nei modi e con i fondi previsti dall'articolo seguente della presente legge.

ART. 23.

Gli ospedali costruiti in base alla presente legge entrano a far parte del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, creato con regio decreto 24 maggio 1896, n. 196. L'Amministrazione dell'Ente è affidata ad un Consiglio di amministrazione che acquista i poteri previsti dal regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, e dalla legge 30 dicembre 1942, n. 1854, per il presidente del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 13 membri, che durano in carica 5 anni ed eleggono nel loro seno un presidente. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati rispettivamente: quattro dal Consiglio comunale di Roma, uno dei quali nella persona dell'assessore all'igiene, due dal Consiglio provinciale di Roma; uno dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità; uno dal Ministero per l'interno; uno dal Ministero dei lavori pubblici; uno dal Ministero del tesoro; uno viene eletto dai direttori sanitari e dai primari, uno dagli aiuti o assistenti e uno dal rimanente personale degli ospedali dipendenti dall'Ente.

Ai membri del Consiglio di amministrazione sono applicabili le incompatibilità stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

La Commissione consultiva prevista dal regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, articolo 2, e modificata con legge 30 dicembre 1942, n. 1854, è sciolta.

Il Consiglio di amministrazione redigerà entro un anno dal suo insediamento un piano di risanamento e valorizzazione del patrimonio di terre, aree fabbricabili, cave, miniere, edifici di proprietà dell'Ente, in modo da ricavare dall'incremento delle entrate o dall'eventuale

vendita, mediante asta pubblica, di aliquote del patrimonio. i fondi da investire nella costruzione dei nuovi ospedali previsti dall'articolo precedente.

IMPOSTA DI FAMIGLIA E SUL VALORE LOCATIVO

ART. 24.

Per il comune di Roma la tariffa per l'imposta sul valore locativo stabilita nell'articolo 102 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è raddoppiata per le prime quattro categorie e triplicata per la quinta. Il valore locativo si desume sempre, anche per le abitazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 104 del suddetto testo unico, dal fitto presunto secondo i valori locativi dei fitti non bloccati di abitazioni locate in condizioni o circostanze similari.

ART. 25.

L'imposta sul valore locativo si applica anche, nella misura della tariffa normale, sulle case di abitazione che chiunque tenga a propria disposizione nel territorio del comune oltre quella di dimora abituale.

ART. 26.

La disposizione dell'articolo 277 del testo unico sulla finanza locale, penultimo comma, modificato dall'articolo 46 della legge 2 luglio 1941, n. 703, nel comune di Roma si applica anche quando nel ricorso il contribuente dichiara una base imponibile inferiore di metà a quella già accertata d'Ufficio.

ESPROPRI, CESSIONI E CONTRIBUTO DI MIGLIORIA

ART. 27.

Per la costruzione di vie o piazze nel territorio del comune di Roma in aree non comprese nei Piani regolatori del 1909 e del 1931, ciascuno dei proprietari dei terreni confinanti con le dette vie o piazze dovrà cedere gratuitamente al comune di Roma il suolo corrispondente alla metà della larghezza stradale per ogni tronco di cui sia proprietario, fino al massimo del quinto dell'area totale di sua proprietà e per una profondità di metri 10.

L'obbligo della cessione gratuita, ai termini della presente disposizione, viene meno quando della restante area una parte maggiore della metà venga alla sua volta espropriata.

ART. 28.

È fatto obbligo al comune di Roma di imporre ai proprietari dei beni che siano comunque avvantaggiati dalla formulazione e dalla approvazione del Piano regolatore di massima nonché dalla esecuzione delle opere previste dal Piano regolatore e di quelle da chiunque eseguite in occasione di lottizzazioni fuori del Piano regolatore, un contributo pari alla metà dell'aumento effettivo di valore con detrazione del valore delle aree eventualmente cedute a norma dell'articolo precedente.

ART. 29.

Nella determinazione dell'incremento di valore dei beni in conformità dell'articolo precedente dovrà essere tenuto conto delle variazioni verificatesi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza della formulazione e della approvazione del Piano di massima o anche della sua esecuzione parziale ed in dipendenza di lottizzazioni fuori Piano regolatore.

ART. 30.

Precedentemente all'approvazione del Piano regolatore generale, il sindaco di Roma è autorizzato ad effettuare l'occupazione di urgenza dei terreni compresi nelle zone che siano state dichiarate, con deliberazione del Consiglio comunale, zone di espansione dell'aggregato urbano.

La decorrenza dei termini prescritti dalla legge oltre i quali l'occupazione non può essere protratta, è sospesa fino alla entrata in vigore del Piano regolatore.

ART. 31.

La facoltà del sindaco di emanare il decreto di occupazione di urgenza si trasforma in obbligo nei casi in cui il Consiglio comunale ne faccia richiesta.

ART. 32.

In conseguenza dell'approvazione del Piano regolatore generale, il comune di Roma, allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione

del piano medesimo, è autorizzato ad espropriare, entro le zone di espansione dell'aggregato urbano, le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio.

ART. 33.

L'indennità di espropriazione per le operazioni previste nell'articolo precedente dovrà essere limitata al puro valore venale del terreno, indipendentemente dalla sua edificabilità, alla data del 1° gennaio 1948, aumentata di una somma pari al 5 per cento per ogni anno fino alla data del decreto di espropriazione. Nella determinazione del valore non dovrà tenersi conto di qualsiasi incremento che si sia verificato per effetto della formulazione e dell'approvazione del Piano regolatore generale e dei Piani particolareggiati, o, comunque, dell'espansione della città.

ART. 34.

In deroga all'articolo 16, comma primo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nell'ambito del comune di Roma i Piani particolareggiati di esecuzione del Piano regolatore generale sono approvati con decreto del provveditore alle opere pubbliche del Lazio, previa parere del Comitato tecnico-amministrativo e, per la parte finanziaria, in deroga all'articolo 30 della stessa legge, dalla Giunta provinciale amministrativa.

ART. 35.

I comprensori di terreni acquisiti dal comune di Roma, per effetto delle operazioni previste all'articolo 32 della presente legge, dovranno essere destinati, oltre che ai fini previsti dalla esecuzione del Piano regolatore, alla costruzione o direttamente ad opera del comune o attraverso Enti a tal fine specializzati, di alloggi di tipo economico e popolare.

Qualora il comune decidesse di alienare una parte di terreni dopo la loro valorizzazione, il ricavato sarà interamente devoluto a nuove operazioni di esproprio a norma dell'articolo 32, ovvero alle costruzioni previste nel comma precedente.

ART. 36

Per il finanziamento delle operazioni necessarie alla costituzione del demanio di aree fabbricabili, lo Stato anticiperà al comune di Roma i fondi necessari nel limite di 15 miliardi, in ragione di 3 miliardi all'anno, per cinque anni. Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comune di Roma restituirà dette anticipazioni, in relazione ai ricavi delle vendite delle aree espropriate e alle esigenze per le espropriazioni da eseguire, con l'interesse del 3 per cento per ogni anno dalla data delle anticipazioni.

ART. 37.

L'aumento effettivo di valore su cui è applicabile il contributo di miglioria è costituito dalla differenza tra il valore venale attribuibile nel comune commercio ai beni prima della formulazione del Piano regolatore generale, e, comunque, indipendentemente dalla espansione della città, ed il loro maggiore valore ad opera compiuta, a norma dell'articolo 4 della legge 4 giugno 1936, n. 1210.

Gli accertamenti vengono effettuati dalla Commissione stima esistente presso il comune di Roma, con esclusione di qualsiasi coefficiente di valore riferibile al costo delle opere da eseguire.

ART. 38.

L'accertamento, i ricorsi e la riscossione dei contributi di miglioria hanno luogo con le stesse norme, per quanto applicabili, prescritte per i contributi di fognatura, ferme rimanendo le disposizioni contenute negli articoli 4 e 9 del regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modifiche, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210. Le annualità di cui nel primo comma dell'articolo 9 soprarichiamato sono ridotte da dieci a cinque. I ricorsi contro l'accertamento debbono contenere l'indicazione dell'aumento di valore sul quale l'interessato ritiene di dover pagare il contributo. Mancando tale dichiarazione il comune è autorizzato ad iscrivere a ruolo fino a due terzi del contributo accertato.

Rimangono ferme le norme non in contrasto con quelle di cui negli articoli precedenti.

SERVIZI IDRICI ED ELETTRICI

ART. 39.

Salvi i diritti precostituiti e le necessità agricole e potabili dei territori interessati, è concessa gratuitamente ed in perpetuo al comune di Roma la utilizzazione delle acque del Tevere ed affluenti a scopo potabile e di produzione di energia elettrica per soddisfare alle esigenze della Capitale.

I progetti inerenti a tale utilizzazione saranno sottoposti a breve istruttoria per la salvaguardia dei diritti dei terzi e su di essi dovrà esprimere il proprio parere il Consiglio Superiore dei lavori pubblici per essere poi approvati dal Ministro dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, stabilirà quali sono le necessità agricole e potabili per le quali dovrà essere lasciata disponibile la congrua quantità di acqua.

Col decreto di approvazione dei progetti, le opere ad essi inerenti, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

La concessione decade qualora il comune di Roma entro un decennio dalla pubblicazione della presente legge non abbia usato la concessa utilizzazione; la decadenza sarà pronunciata dal Ministro dei lavori pubblici sentito il parere del Consiglio Superiore.

ART. 40.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti previdenziali ed assicurativi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto mobiliare italiano, l'Istituto di credito per le Casse di risparmio italiano, sono autorizzati, anche in deroga alle leggi e particolari statuti vigenti, a concedere mutui al comune di Roma per la esecuzione di nuove opere inerenti il rifornimento e la distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica per i servizi pubblici e privati della Capitale e per la trasformazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti esistenti.

Tali mutui saranno concessi in base a progetti debitamente approvati con ammortamento in 35 annualità, col contributo del Tesoro sugli interessi nella misura del 3,50 per cento e saranno assistiti dalla garanzia dello Stato negli stessi termini e con le stesse modalità stabilite dalla presente legge per i mutui da contrarsi dal comune per altre opere pubbliche.

ART. 41.

All'Azienda comunale elettricità ed acqua di Roma è riservata, nelle concessioni per la ricerca e lo sfruttamento di forze endogene e di idrocarburi liquidi o gassosi nell'ambito del territorio della provincia di Roma, lo stesso trattamento che la legge prevede per l'Azienda di Stato su tutto il territorio nazionale, ad esclusione della Valle Padana e della Sicilia.

CONTRIBUTO ANNUO E MUTUI

ART. 42.

A decorrere dal 1° gennaio 1956 è autorizzata la concessione, a favore del comune di Roma di un contributo annuo di lire 5.000.000.000 ed a favore della provincia di Roma di lire 500.000.000 quale concorso dello Stato per gli oneri che detti Enti sostengono in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica. Tale contributo sarà stanziato nello stato di previsione delle spese dal Ministero dell'interno.

ART. 43.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche e per il riordino dei servizi pubblici della città, mutui, in aggiunta a quelli autorizzati con l'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n.103, per un ammontare complessivo di 55 miliardi, in ragione di 11 miliardi all'anno a partire dal 1° gennaio 1958.

I mutui previsti dal precedente comma sono garantiti dallo Stato. Per i singoli mutui la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, è autorizzata la concessione dei contributi statali previsti dalla medesima legge e per le altre quella di contributi nella misura di volta in volta fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione all'importanza delle opere stesse, in misura non superiore al quattro per cento.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2621

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati NATOLI, CIANCA e RUBEO

Annunciata il 19 dicembre 1956

Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta è diretta a prorogare la scadenza della legge 6 febbraio 1941, n. 346, istitutiva della zona industriale di Roma, già prorogata con la legge 4 novembre 1951, n. 1359, al 31 dicembre 1960.

La proroga è necessaria in quanto la zona industriale di Roma non è stata ancora organizzata, trovandosi in corso di approvazione i piani particolareggiati relativi.

Numerose richieste esistono presso il comune di Roma avanzate da parte di industriali, dirette ad ottenere l'autorizza-

zione ad installare stabilimenti nella zona industriale, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge.

Al fine di evitare che la legge istitutiva della zona industriale di Roma, decada prima di avere operato, i proponenti hanno ritenuto opportuno richiedere la proroga della legge stessa, in considerazione soprattutto della necessità di mantenere in vigore tutte le agevolazioni previste dalla legge per favorire il sorgere in Roma di quelle industrie di cui ha assoluto bisogno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il termine previsto dall'articolo 10, comma 1°, della legge 6 febbraio 1941, n. 346, che istituisce la zona industriale di Roma, modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 504, già prorogato fino al 31 dicembre 1956 con legge 4 novembre 1951, n. 1359, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1960.

Detta proroga ha effetto ai fini della applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge stessa.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.